



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Marco Lualdi, Esaminati gli atti del Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ed in particolare della proposta di Liquidazione dei Beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 27.1.2013 n.3, depositato in data 17.9.2019 da

**ROBERTO CODOGNOTTO e MILONE MICHELA**

(C.f. CDGRRT80D27B300R e C.f. MLNMHL75P23B300S )

entrambi residenti in Busto Arsizio viale Rimembranze n. 61,  
con l'assistenza e l'ausilio del Dott. Alberto Bosetti Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss. della Legge 27.1.2013 n.3 dall' O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio in data 8.6.2018,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il ricorso depositato da Codognotto Roberto e Milone Michela sottende la volontà dei debitori, coniugati in regime di separazione dei beni e versanti in uno stato di Sovraindebitamento, di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n.3/2012.

La sostanziale "equivalenza" del patrimonio dei due coniugi oggetto di prossima liquidazione e la natura solidale di gran parte dell'esposizione debitoria complessivamente rilevata, in parte riconducibile ad obbligazioni assunte in solido dai coniugi ed in parte in ragione di contestuale concessione di garanzia da parte della Milone, giustificano il deposito di un ricorso unitario e coordinato con riferimento ad entrambi i soggetti sovraindebitati, deposito unitario che comunque non preclude all'O.C.C. la possibilità di rilevare ed evidenziare, distintamente e con riferimento ad entrambi i debitori, il compimento di eventuali atti in frode od ancora di procedere all'indicazione delle cause del sovraindebitamento in uno con le valutazioni relative alla diligenza impiegata dai singoli coniugi nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Posta questa premessa, deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale in quanto i debitori risiedono nel territorio del Comune di Busto Arsizio, appartenente alla circoscrizione del Tribunale adito.



I debitori, in allegato alla domanda, hanno regolarmente prodotto la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 unitamente all'inventario di tutti i beni nella titolarità degli stessi debitori.

In particolare costituiscono patrimonio oggetto di liquidazione i seguenti beni ;

Con riferimento a Codognotto Roberto :

- \* appartamento sito in Busto Arsizio viale Rimembranze n. 61
- \* immobile ad uso commerciale sito in Busto Arsizio viale Rimembranze n. 61 (*in comproprietà con Milone Michela*).
- \* corrispettivo del contratto di locazione relativo all'immobile commerciale.
- \* vettura Fiat 600 targata DG 609 EZ
- \* vettura Toyota Corolla Verso targata CY 360 KV

Con riferimento a Milone Michela ;

- \* immobile ad uso commerciale sito in Busto Arsizio viale Rimembranze n. 61 (*in comproprietà con Codognotto Roberto* ).
- \* corrispettivo del contratto di locazione relativo all'immobile commerciale.

La liquidazione del patrimonio, secondo il programma di liquidazione che il Gestore della Crisi sarà tenuto ad elaborare in prosieguo di procedimento, dovrà necessariamente avere ad oggetto tutti i beni immobili attualmente sottoposti a procedura esecutiva individuale incardinata avanti al Tribunale di Busto Arsizio nonché i frutti da tali beni percepiti ( corrispettivo del contratto di locazione ) così come entrambi i veicoli di proprietà del Codognotto.

Con riferimento in particolare alle due autovetture, il debitore ha prospettato la necessità di mantenere la disponibilità dei veicoli in quanto strumento necessario per recarsi sul posto di lavoro. Ritiene questo giudice come tale impostazione non sia condivisibile per una molteplice serie di motivazioni ;

- \* l'autoveicolo, per la sua caratteristica di bene mobile registrato che nel sistema trova una esplicita ed analitica regolamentazione sotto molteplici aspetti, non appare assimilabile alla "cosa mobile" nella sua piu' ampia accezione.
- \* il bene mobile "relativamente impignorabile" ai sensi dell'art. 515 c.p.c. lo diviene , nella misura di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito , fattispecie questa evidentemente incompatibile con la procedura di Sovraindebitamento.
- \* l'autoveicolo riveste per il debitore una funzione necessariamente "promiscua" in quanto destinato ad essere utilizzato anche al di fuori della stretta attività lavorativa con conseguente impossibilità di determinarne ( e successivamente verificarne ) le modalità di utilizzo.

Ancora l'autoveicolo in questione appare pacificamente "sovraabbondante" rispetto alle concrete esigenze connaturate all'esercizio dell'attività lavorativa (*così Cass. 7.2.2008 n. 2934*) ben potendo le esigenze di mobilità del debitore, da e verso il posto di lavoro, essere diversamente soddisfatte.



La necessità di consentire al debitore di organizzare la propria vita quotidiana , rispetto alla quale la disponibilità dell'autoveicolo riveste una indubbia rilevanza, giustifica al più la non immediata apprensione da parte del Liquidatore del bene mobile registrato ai sensi dell'art. 14 *quinquies* lett.e), acquisizione del bene che potrà essere eventualmente differita da parte del Liquidatore sempre peraltro garantendo il rispetto delle esigenze di rapida valorizzazione e liquidazione dei beni oggetto della procedura.

Ugualmente devono ritenersi facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi derivanti dall'attività lavorativa dei due debitori, seppure nella sola misura eccedente l'importo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare.

Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha indicato, anche all'esito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, in €. 2.550,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare, costituito dai due coniugi e da due figli minorenni.

Peraltro appare evidente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della Legge n. 3/2012.

Nell'effettuare tale valutazione il giudice è, d'altra parte, tenuto a considerare il disposto dell'art. 14 *ter* comma 6) lett.c ) che esclude dalla liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti " ... di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ..." e comunque sempre con esclusione dal patrimonio suscettibile di liquidazione, ai sensi della lett.a) della medesima disposizione, dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c.

Poste tali premesse , le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni prodotte in atti evidenziano un reddito medio netto percepito dal debitore Codognotto in €. 1.500,00/mese mentre la debitrice Milone risulta percepire un reddito medio netto di circa 1.125,00/mese.

L'O.C.C. ha rilevato, con conclusioni che meritano di essere condivise da questo giudice, che l'importo mensile di €. 2.550,00 da attribuirsi al nucleo familiare dei debitori sia compatibile con le esigenze di sostentamento, senza che tale importo destinato alla liquidazione possa essere qualificato quale "credito impignorabile" ai sensi dell'art. 545 c.p.c. trattandosi di quota di reddito comunque inferiore ad 1/5 del reddito complessivamente percepito.

Il Liquidatore nominato sarà tenuto comunque a verificare, **con cadenza quantomeno semestrale**, la consistenza dei redditi percepiti dai due coniugi acquisendo al patrimonio della procedura l'eventuale reddito ulteriore rispetto all'importo mensile di €. 2.550,00 **per dodici mensilità** importo ritenuto necessario e sufficiente per il mantenimento del nucleo familiare, acquisendo al patrimonio della procedura l'eventuale reddito ulteriore.

La determinazione del fabbisogno disponibile, da determinarsi necessariamente **su base mensile e per dodici mensilità**, prescinde dalla eventuale ulteriore componente retributiva imputabile a



possibili mensilità aggiuntive di cui al contratto collettivo od al contratto di assunzione di riferimento con la conseguenza che tali eventuali ed ulteriori componenti della retribuzione dovranno essere integralmente acquisiti dalla procedura.

Da ciò ne consegue come deve rendersi disponibile per i creditori una somma residua di €. 75,00 mensile oltre a tutte le ulteriori componenti della retribuzione che dovessero eccedere le somme indicate ( *Codognotto €. 1.500,00/mese e Milone €. 1.125,00/mese* ), somma ulteriore che dovrà essere ripartita nelle due distinte masse attive secondo un criterio di proporzionalità diretta rispetto ai redditi totali dei singoli coniugi.

Il Professionista nominato ha inoltre evidenziato nella propria relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter c.3) l'insussistenza di atti in frode ai creditori o comunque di atti ostativi all'apertura della procedura.

Non appare ostativa all'accesso alla procedura neppure la causa principale, se non unica, a cui imputare la situazione di sovraindebitamento in cui versa il nucleo familiare, causa riconducibile

**OMISSIS**

*Parte cancellata dal Liquidatore in osservanza delle norme del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle norme in materia di privacy di cui al D.Lgs. 196/2003.*

*Dati non rilevanti per i terzi*

Alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell'art.9, e tenuto conto della relazione predisposta dal Professionista incaricato in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi, devono ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14 *quinquies* della Legge n. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 *octies*, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *novies*.

Con riferimento ai beni immobili costituiti da appartamento e locale commerciale siti in Busto Arsizio e già oggetto di esecuzione individuale, sarà facoltà del Liquidatore di subentrare nella predetta procedura esecutiva sostituendosi al creditore procedendo alla liquidazione in sede esecutiva ovvero a chiederne l'improcedibilità nel caso la cessione del bene al di fuori della procedura stessa dovesse risultare più soddisfacente ( *per es. in presenza di proposta irrevocabile di acquisto adeguatamente cauzionata* ) e comunque sempre tenuto conto delle necessarie ed imprescindibili esigenze di celerità della fase liquidatoria.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14 *undecies*.

**PQM**

il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 ter della Legge 27.1.2012 n.3



## DICHIARA APERTA

la procedura di Liquidazione del Patrimonio proposta da **ROBERTO CODOGNOTTO** e **MILONE MICHELA** e per l'effetto

**NOMINA** liquidatore il dott. Alberto Bosetti via I° Maggio n. 6 in Busto Arsizio.

**DISPONE** che, sino all'adozione del provvedimento di chiusura della procedura, non possano essere iniziate a pena di nullità azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

**ORDINA** la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sui beni immobili compresi nel patrimonio.

**ORDINA** la consegna e/o il rilascio immediato, da parte del debitore al Liquidatore, di tutti beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

**FISSA** in €. 2.550,00 mensili l'ammontare della retribuzione complessivamente percepita dai debitori ( €. 1.500,00/mese Codognotto/ €. 1.125,00/mese) e da ritenersi estranei al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto complessivamente destinata al mantenimento del nucleo familiare.

**DISPONE** che il Liquidatore, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexsies comma 1*.

**DISPONE** che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda alla elaborazione di un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice.

**DISPONE** che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

**DISPONE** che il presente decreto, unitamente alla domanda ed alla Relazione redatta dal Professionista, sia comunicato a tutti i creditori a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

Busto Arsizio, il 14/10/2019

Il Giudice

*Dott. Marco Lualdi*



